

12582

54
3

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VIII

Roma, 14 FEB. 2012

Prot. Nr. 10936
Rif. Prot. Entrata Nr. 10666
Allegati:
Risposta a Nota del:

All' Ufficio legislativo - Economia
SEDE

e p.c.

All' Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: A.S. 3111 – Conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 2012, recante –
“Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”. Nota tecnica Commissione
Bilancio.

Si fa riferimento alla nota tecnica della V Commissione della Camera dei Deputati
concernente il provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, in ordine alle osservazioni della Commissione
Bilancio si fa presente quanto segue:

- art. 1, co. 1: si chiede conferma che la realizzazione degli impianti di digestione
anaerobica in aree confinanti agli impianti STIR non comporti nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Nel rinviare al competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, si rappresenta che la disposizione novella il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del
decreto legge n. 90 del 2008 ampliando le aree nelle quali è possibile la realizzazione
degli impianti di digestione anaerobica, già prevista dalla legislazione previgente,
ossia dallo stesso comma 1-bis del decreto legge del 2008, così come inserito
dall'articolo 1, co. 4, del decreto legge n. 196 del 2010;

- art. 1, co. 2: si chiede conferma della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla
proroga del mandato dei commissari.

ORA RICEZ. 14. FEB. 12:04

Premesso che la relazione tecnica specifica il numero dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 196 del 2010, che la norma originaria non aveva indicato, si conferma che le modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga degli stessi rimangono invariate e sono compatibili con il quadro finanziario già delineato dal decreto legge n. 196;

- **articolo 1, co. 3:** si chiede conferma che dalla disposizione, che proroga il comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge n. 195 del 2009 concernente il differimento dell'incremento della capacità ricettiva e di trattamento per gli impianti di compostaggio, non derivino oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, si rinvia al competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- **articolo 1, co. 4:** circa i chiarimenti richiesti sull'utilizzo delle risorse del FAS-PAR Campania per l'acquisto, da parte della Regione Campania, del termovalorizzatore di Accra, si fa presente che la disposizione in esame dà attuazione alle previsioni dell'articolo 7, co. 2, del decreto legge n. 195, che ha rinviato ad un apposito provvedimento normativo l'individuazione delle risorse con le quali provvedere alla compravendita, in caso di acquisto da parte di un soggetto pubblico, *"anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale"*. La norma in esame autorizza, appunto, la Regione Campania, prevista espressamente fra i possibili acquirenti dal citato articolo 7, all'acquisto dell'impianto con le risorse del PAR che, in base ai dati disponibili, risulta presentare le occorrenti disponibilità. Al riguardo, si rinvia anche al Ministero dello sviluppo economico, competente per istruttoria del PAR, non ancora presentato dalla Regione Campania ai fini della presa d'atto del CIPE.

Quanto alla determinazione del prezzo della compravendita, si fa presente che l'affitto del termovalorizzatore non è mai stato concluso per decisione della Società proprietaria, con la quale è in atto un contenzioso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via di soluzione mediante una transazione che prevede anche la compensazione delle somme reciprocamente vantate dalle parti, fra le quali anche le anticipazioni di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 90 del 2008. Sul punto si rinvia al competente Dipartimento della protezione civile;

- **articolo 2:** circa la compatibilità della proroga del termine relativo al divieto di commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci con la normativa

mp

ORA RICEZ. 14. FEB. 12:04

comunitaria, si rinvia al Ministero dell'ambiente e al Dipartimento per le politiche europee.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Contino

